

# **Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”**

[www.apspborgo.it](http://www.apspborgo.it)

**Borgo Valsugana**

- Provincia di Trento -

## **DISCIPLINARE**

## **CASA DI SOGGIORNO**

Approvato con decreto del Presidente n. 2 di data 21 giugno 2012, successivamente ratificato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 42/2011 di data 12 luglio 2011 e da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 di data 4 aprile 2012.

## **Articolo 1**

### **Ambito del disciplinare**

1. Il presente disciplinare regola l'erogazione dei servizi in forma di casa di soggiorno agli utenti che, in possesso dei requisiti di seguito previsti, ne facciano domanda e nei limiti dei posti disponibili.

## **Articolo 2**

### **Destinatari**

1. Vengono accolte all'interno della casa di soggiorno persone anziane che:
  - a. abbiano inoltrato regolare richiesta;
  - b. siano riconosciute idonee dalla commissione prevista dal successivo articolo 4.
2. Il giudizio di idoneità si basa su una valutazione sociale e sanitaria, che tiene conto del livello di autosufficienza del richiedente e della rispondenza del servizio offerto ai bisogni espressi.

## **Articolo 3**

### **Commissione valutativa**

1. L'ingresso dell'utente nella casa di soggiorno viene autorizzato, a seguito di valutazione della domanda, da apposita commissione interna composta da:
  - a) Il Presidente;
  - b) due componenti del Consiglio di Amministrazione dallo stesso designati;
  - c) il direttore dell'APSP;
  - d) il responsabile del nucleo di casa di soggiorno;
  - e) il responsabile sanitario dell'APSP o da altro medico di medicina generale qualora se ne ravvisi l'opportunità.
2. La commissione prevista al comma 1 effettua altresì la valutazione sulla permanenza dell'idoneità alla permanenza nella struttura. Detta valutazione interviene su richiesta:
  - a) degli ospiti stessi;
  - b) del medico della struttura;
  - c) del medico di base;
  - d) dei familiari degli ospiti;
  - e) del direttore dell'APSP o del responsabile della casa di soggiorno.

## **Articolo 4**

### **Criteri di accesso alla Casa di soggiorno**

1. Possono accedere ai servizi erogati dalla casa di soggiorno dell'Azienda pubblica di servizi alla persona (di seguito APSP) tutti i soggetti di cui all'articolo 2 che ne facciano regolare richiesta secondo le seguenti priorità:
  - a. residenza nel Comune di Borgo Valsugana;
  - b. residenza nei comuni coincidenti con il territorio della Comunità Valsugana e Tesino.

2. Nel caso di domande presentate da soggetti con uguale residenza, è fatta salva la data di presentazione della domanda stessa.

3. La commissione valutativa prevista al precedente articolo 3 può valutare la possibilità di effettuare inserimenti temporanei per situazioni di particolare emergenza segnalate da soggetti pubblici o privati competenti.

## **Articolo 5**

### **Servizi offerti**

1) I servizi offerti sono individuati in:

a) servizi standard: alberghiero, pulizia, assistenza minima di base, assistenza infermieristica, animazione, lavanderia e guardaroba, sorveglianza;

b) servizi opzionali, su richiesta dell'interessato, comprendenti:

I) assistenza riabilitativa;

II) Servizi amministrativi.

2. Per ciascun ospite è prevista la stesura di un progetto individualizzato.

## **Articolo 6**

### **Servizi sanitari**

1. L'assistenza medico generica viene garantita agli utenti dal proprio medico di base.

2. Le eventuali prestazioni infermieristiche e fisioterapiche sono effettuabili solo in presenza di prescrizione medica.

## **Articolo 7**

### **Funzione di coordinamento**

1. Il coordinamento dei servizi offerti dalla Casa di Soggiorno è affidato al soggetto individuato dal direttore, sentito il Presidente.

## **Articolo 8**

### **Assistenza garantita**

1. L'assistenza diurna è garantita dal personale dedicato al servizio di casa di soggiorno con una copertura minima oraria assicurata sia nelle ore meridiane, antimeridiane e serali.

2. L'assistenza notturna e diurna nelle ore non coperte dal personale dedicato è garantita dal personale dell'azienda per le sole emergenze e urgenze.

3. Il servizio animazione è garantito sia all'interno della programmazione settimanale dell'APSP, sia con attività mirate alla diversa tipologia di utenza.

## **Articolo 9**

### **Dimissioni**

1. Le dimissioni degli utenti dei servizi offerti dalla casa di soggiorno avvengono:
  - a) per volontà degli utenti stessi, espressa per iscritto da comunicarsi all'Azienda almeno 10 giorni prima della data di dimissione;
  - b) per venir meno dello stato di autosufficienza;
  - c) per inottemperanza alle norme che regolano la vita interna dell'Ente;
  - d) per reiterato mancato versamento della retta mensile.
2. Le dimissioni previste alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 vengono disposte dalla Commissione prevista al precedente articolo 4.
3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b) l'Azienda garantisce, su richiesta dell'interessato, i servizi socio-sanitari necessari con pagamento, da parte dell'utente richiedente, della relativa quota sanitaria. Tale servizio è erogato per un periodo massimo di 15 giorni, al termine dei quali l'utente dovrà lasciare la struttura, a meno di intervenuta valutazione dell'UVM distrettuale e conseguente inserimento nella graduatoria per non autosufficienti utile alla permanenza presso l'Azienda.

## **Articolo 10 Modulistica**

1. La domanda di ingresso per la Casa di soggiorno, nonché quella di dimissione, vanno presentate dagli interessati su apposita modulistica predisposta dall'APSP.

## **Articolo 11 Tariffe**

1. Le tariffe dei servizi di casa di soggiorno sono definite annualmente dal Consiglio di Amministrazione e mirano ad assicurare la copertura dei costi fermo rimanendo il vincolo del pareggio di bilancio.
2. Possono inoltre essere stabilite tariffe differenziate in relazione a particolari forme di erogazione dei servizi o all'erogazione di prestazioni accessorie.
3. All'atto dell'ingresso l'utente è tenuto a versare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente ad una mensilità.

## **Articolo 12 Libertà personale**

- .1 L'APSP garantisce assistenza ai residenti, ma non limita in alcun modo la libertà personale. Tutti i residenti possono uscire liberamente dalla struttura (soli o accompagnati in relazione alle loro condizioni di autosufficienza e di autonomia funzionale), purchè avvertano il personale della struttura e comunichino l'orario di rientro.
- .2 Non sono imputabili all'azienda danni conseguenti all'esercizio della libertà personale.